

REGOLAMENTO (CEE) N. 2379/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 1992

che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 41 000 t di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania (*),

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (**), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione (***), modificato dal regolamento (CEE) n. 2098/92 (****), la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 1567/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (****), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92 (****), stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1616/92, per la fornitura all'Albania di frumento tenero panificabile detenuto a Gand dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo di 41 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, a partire dal porto di Gand, nella fase cif, non sbar-

cato (ex-ship), sino al porto marittimo albanese di Durazzo.

Articolo 3

Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 41 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1616/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato III.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 20 agosto 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 3 settembre 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).
3. In deroga al disposto dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, l'organismo d'intervento interessato pubblica un bando di gara almeno tre giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1616/92 è quello riprodotto nell'allegato II.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(*) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 1.

(**) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(*) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(*) GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 18.

(*) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 15.

(*) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

(*) GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.